



## Ordine dei Chimici e dei Fisici della Spezia

Sede in via Aurelia n. 212 – 19038 Sarzana (SP)  
Fax 0187 672150 – e-mail: [ordine.laspezia@chimici.org](mailto:ordine.laspezia@chimici.org)

Prot. 4/2023

La Spezia, 12 aprile 2023

Spett.le Ordine provinciale dei Medici e degli

Odontoiatri La Spezia

PEC: [segreteria.sp@pec.omceo.it](mailto:segreteria.sp@pec.omceo.it)

Oggetto: Radioprotezione del paziente sottoposto ad esposizioni mediche in ambito radiologico ed odontoiatrico - Ruoli e competenze stabilite dalla normativa in vigore.

Il D.Lgs 101 del 31 luglio del 2020 “Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti “ assegna attività riservate allo Specialista in fisica medica nell’ambito della radioprotezione del paziente esposto per motivi medici alle radiazioni ionizzanti.

L’art.159 comma 11 riporta che “L’esercizio professionale specialistico della fisica medica è consentito ai laureati in Fisica, in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica, o a esso equipollente ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1998, iscritti all’albo istituito presso il pertinente Ordine dei chimici e dei fisici, con annotazione della specializzazione posseduta.”

l’art.160 comma1 attribuisce in via esclusiva allo Specialista in fisica medica la responsabilità della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell’ambito delle esposizioni mediche ( es: radiologiche e/o odontoiatriche)

La misura e la valutazione della dose al paziente risulta necessaria per:

- il rispetto dei livelli diagnostici di riferimento (Art. 161 .c4)
- l’indicazione della classe di dose da riportare nel referto (Art.161 c6)
- la determinazione dell’indice di dose per la valutazione della dose al paziente (Art 163 c19)

- la valutazione periodica della dose a pazienti pediatrici e in screening (Art.165 c4)
- la valutazione almeno annuale della dose al paziente in TAC (Art 165 c7)
- la valutazione della dose al feto successiva ad esame radiologico (Art 166 c2)
- la valutazione della dose al feto prima di esame radiologico in gravidanza (Art 166 c3)
- la registrazione su supporto informatico degli esami con la valutazione di dose (Art 168 c1)
- la trasmissione alla Regione dei suddetti dati (Art 168 c1) entro il 31 luglio 2023 (Art 168 c3)

Tuttavia, a seguito di documentate informazioni in merito ad attività professionali svolte presso gli studi dei vostri iscritti, emerge che in molti studi medici è stato incaricato solamente l' Esperto di Radioprotezione con responsabilità della radioprotezione dei lavoratori (art. 130 c.2) mentre non è stato incaricato della radioprotezione del paziente lo Specialista in fisica medica previsto dalle leggi (artt.159 e 160).

L'obbligo di avvalersi dell'attività professionale di uno Specialista in fisica medica iscritto all'Ordine dei Chimici e dei Fisici con le attribuzioni previste dall'art.160 garantisce ai vostri iscritti la tutela della salute del paziente sottoposto ad esposizioni mediche sia in ambito radiologico che in ambito odontoiatrico e rientra nei compiti di vigilanza delegati dal Ministero della Salute ai propri Ordini sanitari.

Nello spirito di reciproca collaborazione tra Ordini sanitari, si chiede a questo spett.le Ordine di far pervenire ai vostri iscritti che svolgono attività sanitarie pertinenti alle esposizioni di cui sopra la presente nota informativa.

Il Presidente

Dott.Chim Marco Filippelli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*